

DOCUMENTO TAVOLO 3 DONNE DETENUTE

ICAM E CASE FAMIGLIA PROTETTE (legge 62 del 2011)

La legge 62 del 21 aprile 2011 ha previsto la realizzazione di istituti a custodia attenuata (ICAM) e di case famiglia protette per superare la presenza di minori nelle carceri italiane, realizzando modalità attenuate di carcerazione, fino alla forma più familiare di tipo comunitario della casa famiglia protetta.

Ad oggi in Italia sono presenti 33 madri con 35 minori degli anni 3, di questi attualmente sei madri nella sezione nido di Roma Rebibbia Femminile, anche se la media dell'ultimo anno si attesta sulle 12 donne detenute. A breve anche Roma potrà contare sull'apertura di una casa famiglia protetta, in quanto il Comune ha individuato una casa idonea tra gli edifici sequestrati alla criminalità organizzata.

E' stata inoltre individuato un casale al di fuori del muro di cinta dell'Istituto di Rebibbia Femminile che sarà ristrutturato per essere trasformato in Icam nel prossimo anno 2016.

I NIDI (ART. 11 L 354 del 75 ed art. 19 d.p.r. 230 del 2000)

Per quanto concerne le sezioni nido, fino a quando non sarà possibile superare del tutto la presenza di minori nelle sezioni detentive, è necessario comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario e dall'art. 19 del Regolamento di Esecuzione Penitenziario.

Prima di tutto le stanze detentive e poi anche gli ambienti comuni, che ospitano minori di tre anni devono essere stanze che richiamino in tutto un nido esterno e non una sezione detentiva, sia per situazione igienica che di confort, al fine di assicurare il più possibile una crescita equilibrata del bambino con la propria madre in un contesto stimolante per la crescita psico-fisica del minore. Laddove ciò non fosse possibile, l'Amministrazione Penitenziaria dovrà prevedere il trasferimento della madre e del minore in una sezione nido adeguata.

Devono essere previste per i bimbi presenti nei nidi, attività ricreative e formative con l'intervento dei servizi pubblici territoriali e del volontariato; attività ricreative, sportive e di gruppo che stimolino la crescita e uno sviluppo equilibrato del minore.

Inoltre, va assicurata la presenza di specialisti non solo in ginecologia, ma anche in ostetricia, non sempre presenti negli istituti femminili, sia alle gestanti che alle madri detenute.

Dovrebbe sempre essere assicurata dalla Asl un corso di preparazione al parto per le gestanti. Altro momento delicatissimo, quello del parto, che avviene, laddove la donna detenuta incinta non sia stata ammessa agli arresti domiciliari, nell'ospedale più vicino al carcere. La donna è scortata dalla Polizia Penitenziaria; si potrebbe però chiedere ai Provveditorati Regionali o direttamente alle Asl di impegnarsi con convenzioni, affinché sia assicurata durante il parto la presenza di volontarie adeguatamente formate o specializzate, perché possano assistervi con il consenso della madre detenuta, prevedendo le necessarie coperture assicurative. Si auspica che la problematica delle donne in gravidanza negli istituti penitenziari sia man mano superata con la possibilità di ammetterle a fruire degli arresti domiciliari in Icam o casa famiglia protetta, in ambienti cioè molto più adeguati ad un periodo delicatissimo per la donna e per il nascituro.

E' necessario inoltre che i minori presenti nelle sezioni nido, così come nelle Icam e nelle case famiglia protette, siano inseriti in percorsi scolastici all'esterno (dal nido alla scuola materna fino alle scuole elementare) e che sia previsto per legge un impegno dei servizi sociali a prevedere l'accompagnamento degli stessi presso gli istituti scolastici del municipio di zona.

STANDARD MINIMI DI OGNI REPARTO NIDO

I reparti nido, ove sono sempre più in maniera residuale ospitati minori di tre anni, devono essere particolarmente accoglienti ed a misura di bambino.

E' importante rammentare che l'art. 19 del nuovo Regolamento di Esecuzione 230 del 2000, prevede un'assistenza particolare per gestanti e madri con bambini da parte di specialisti in ostetricia e ginecologia, in pediatria, da parte di personale paramedico e puericultrici.

Un rapporto numerico congruo potrebbe essere quello di 1 puericultrice ogni 3 bambini, con turni di 6 ore e che coprano almeno le 12 ore giornaliere. Devono essere organizzati appositi asili nido e le camere dove sono ospitate le madri con bambini non devono essere chiuse.

Per i bambini presenti nella sezione nido deve essere previsto l'inserimento nei nidi comunali del municipio, che devono riservare posti per i bimbi presenti nelle sezioni nido, per far condurre loro una vita pressochè normale, con uscita alle 8,00 e rientro alle 16,30, per poi riabbracciare le loro madri che, durante il giorno, dovrebbero aver svolto attività lavorativa o scolastica.

Particolare attenzione deve essere posta sia al momento dell'ingresso del bambino in Istituto che a quello del raggiungimento del terzo d'anno di età del bambino ed attraverso protocolli operativi con il volontariato va curato in modo particolare il momento tanto delicato della separazione del bambino dalla propria madre , anche se la realizzazione di Icam e case famiglia protette potranno consentire il passaggio contestuale di madri e bambini in situazioni meno detentive.

Esperienza molto positiva a Rebibbia Femminile, di cui si auspica l'inserimento in tutte le sezioni nido ed Icam dove si trovino bimbi con le madri detenute è la figura del **Neuropsichiatra** infantile della ASL, che recandosi in sezione una volta alla settimana per effettuare visita ai bambini che giungono nella sezione Nido può verificare la presenza o meno di problemi di tipo neurologico e seguire lo sviluppo dei bambini in base alle indicazioni delle puericultrici.

Con la supervisione delle puericultrici e l'intervento settimanale del neuropsichiatra, si possono effettuare svariate attività (di natura artistica, culinaria, di insegnamento dell'italiano e dell'inglese, di intrattenimento dei bambini) che impegnano le detenute nell'interazione con i minori, anche con progetti di responsabilizzazione in cui le donne detenute possano offrire le proprie competenze e le proprie abilità a vantaggio delle altre.

Il **Pediatra** deve far ingresso periodicamente nella sezione Nido per effettuare visite di controllo medico ai bambini in base alla loro età, ma deve essere presente anche su chiamata della Direzione per effettuare visite ai bambini che fanno ingresso nella sezione e/o che presentano un qualche problema di salute; inoltre sarebbe auspicabile la stipula di protocolli con la Asl per cui le vaccinazioni possano essere somministrati in Istituto dallo stesso pediatra.

Particolarmente opportuna è poi la realizzazione di una cucina separata presso la sezione nido, presso cui vengano confezionati da una detenuta con mansioni di cuoca i pasti destinati esclusivamente ai bambini.

Anche il mobilio e la sala giochi devono essere particolarmente curati e adeguati; inoltre, se possibile, la presenza di un'area verde a disposizione delle mamme e dei bambini potrebbe favorire la relazione e donare ai bambini la necessaria fruizione di ore all'aperto.

Il progetto pedagogico d'istituto deve prevedere attività mirate ai bambini, in cui si favorisca una crescita ed un equilibrio psico-fisico , con attività ad esempio di Arteterapia e Musicoterapia, e poi con l'ausilio del volontariato si dovrebbero organizzare attività ludiche e

uscite settimanali fuori dal carcere per far conoscere ai bambini un mondo diverso da quello dello spazio detentivo.

Le "libere uscite" settimanali dei bambini presenti nella sezione Nido, dovrebbero essere arricchite da incontri e feste all'interno affinché mamme e bimbi possano festeggiare i compleanni dei bambini, ma anche altre feste (natalizie, pasquali, carnevale, ecc.).

ICAM

La legge 62 del 2011 ha previsto la realizzazione di Istituti a Custodia attenuata per donne madri, ovvero comunque istituti penitenziari, ma appartenenti ad un circuito attenuato di sicurezza in considerazione del tipo di utenti, che possono essere realizzate preferibilmente all'esterno del muro di cinta di un Istituto penitenziario, con personale di Polizia Penitenziaria in borghese e con tutta una serie di operatori, dagli educatori, alle puericultrici, alle figure sanitarie che possano partecipare alla creazione di un ambiente consono alla presenza di madri con i propri figli dai 0 ai 10 anni.

In presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e laddove le stesse lo consentano, grazie alle rilevanti modifiche al Codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario introdotte dall'art. 1 in tema di misure cautelari con l'art. 285 bis, in un Icam potrà essere scontata la custodia cautelare di donne incinte o madri di prole non superiore a sei anni.

Inoltre presso un'Icam, ai sensi dell'art. 3 della legge 62 del 2011 che ha modificato l'art. 47 quinquies della legge 354 /75 sulla detenzione domiciliare speciale mediante l'inserimento del comma 1 bis, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni 10 possono espiare almeno 1/3 della pena o almeno 15 anni, in caso di ergastolo.

Con tale previsione il legislatore ha inteso distinguere in due fasi l'esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, la prima da eseguirsi anche presso l'Icam, secondo le previsioni di cui al comma 1 bis, prodromica alla maturazione dei termini previsti per accedere alla detenzione domiciliare speciale presso il proprio domicilio, la seconda fase, dopo l'espiazione di tale pena, in cui le condannate madri possono essere ammesse ad espiare la residua pena nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora o presso una casa famiglia protetta, appunto in detenzione domiciliare speciale secondo le previsioni di cui al comma 1 dell'art.47 quinquies della legge 354 del 75, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Sia la prima che la seconda ipotesi, come confermato anche dall'interpretazione dell'Ufficio studi e ricerche del DAP sono comunque detenzioni domiciliari speciali, e come tali devono essere concesse dal Tribunale di Sorveglianza.

Il primo problema con cui si scontra la prassi penitenziaria è che le forze di Polizia, quando operano fermi o arresti di donne con bimbi anche fino a sei anni, li conducono negli istituti penitenziari ove sono stati creati gli asili nido, che però ai sensi dell'art. 11 della legge 354 del 75 possono ospitare solo bambini fino ai tre anni . Il problema è l'assenza di specifiche ordinanze di custodia cautelare in Icam o, in caso di detenute definitive, l'assenza di ordinanze di ammissione alla detenzione domiciliare speciale in Icam, per cui le Direzioni degli Istituti Penitenziari si trovano costrette ad accogliere le madri con i bambini fino a sei anni. Non potendo trasferirle autonomamente in Icam, si dovrebbe prevedere la possibilità che il Provveditore regionale dell'A.P. possa disporre il trasferimento in Icam della madre con bambino fino a sei anni (in caso di custodia cautelare) o fino a 10 anni (in caso di detenzione speciale ex art. 47 quinquies) nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria competente in caso di ordinanza di custodia cautelare o nelle more della decisione del Tribunale di Sorveglianza in caso di detenzione domiciliare speciale.

Un altro problema pratico è il caso di una detenuta madre con un bimbo superiore a 3 anni che passi alla posizione giuridica definitiva , ovvero sia raggiunta da ordine di esecuzione se in stato di libertà e, seppur fosse richiesta dalla stessa la concessione della detenzione domiciliare speciale presso un Icam, sarebbe, secondo la norma, comunque necessaria l'assegnazione della stessa presso un Istituto Penitenziario ordinario, con temporaneo allontanamento del bambino, qualora la prole avesse più di 3 anni, in attesa della deliberazione del competente tribunale di Sorveglianza in ordine alla concessione della misura. Per evitare l'allontanamento temporaneo del bambino sarebbe auspicabile la previsione normativa in tal caso o di una sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 cpp o la possibilità di un'applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare da parte del Magistrato di Sorveglianza in sede monocratica.

Ovviamente la risoluzione di tale problematica consentirebbe di aderire alla ratio della legge 61 che si prefiggeva di proteggere e sostenere il rapporto madre - bambino in una fase tanto importante dell'età evolutiva, nel primario mantenimento dell'interesse del minore.

In ogni caso è bene ricordare che la detenzione domiciliare speciale può essere concessa anche al padre detenuto nel caso in cui la madre sia deceduta o sia impossibilitata ad assistere i figli.

LE CASE FAMIGLIA PROTETTE

Si tratta di strutture esterne di tipo familiare comunitario destinate sia all'espiazione di misure cautelari che di misure alternative. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa misura può essere espiata presso le Case famiglia protette, se istituite.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis comma 1 della l. 354 del 75 nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dai benefici penitenziari della detenzione domiciliare sia art. 47 quinquies, sia art. 47 ter comma 1 lett. A e B, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, fa presupporre che le detenute madri ristrette per reati di cui all'art. 4 bis potranno beneficiare di detenzione domiciliare anche in casa famiglia protetta.

L'art. 47 ter della legge 354 del 75 consente che la donna incinta o la madre di prole di età non superiore a 10 anni con lei convivente, possa espiare la pena della reclusione non superiore a 4 anni, nonché la pena dell'arresto anche presso una casa famiglia protetta (oltre che nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza).

La detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies consente che, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri (con figli sino a 10 anni) possono essere ammesse ad espiare la pena in regime di *detenzione domiciliare speciale ex art. 47 quinquies* nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura ed all'assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno 1/3 della pena o di almeno 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo. Comunque, eccetto i casi di cui all'art.4 bis, il comma 1 bis dell'Art.47 quinquies prevede che il terzo della pena o i 15 anni possano essere fruiti anche in casa famiglia protetta se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga e se sia impossibile espiare la pena nella propria abitazione.

La difficoltà degli enti locali nell'individuare strutture da adibire a case famiglia protette potrebbe essere superata dall'individuazione di case famiglia che già ospitano donne con bambini in difficoltà e che potrebbero riservare alcuni posti all'accoglienza di madri detenute con i loro bambini, nei casi sopra menzionati.

ART. 21 BIS O.P. ASSISTENZA ALL'ESTERNO DEI FIGLI MINORI (ART. 5 LEGGE 40 DEL 2001)

Tale articolo è scarsamente applicato. In base ad esso le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura ed all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni 10, alle condizioni previste dall'art. 21 o.p. e quindi con rientro serale in Istituto Penitenziario. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno in particolare l'art. 21 in quanto compatibili.

La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa alle stesse condizioni anche al padre detenuto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

Inoltre al compimento del 10 anno del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

- disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'art. 50, commi 2, 3 e 5;
- oppure può disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'art. 21 bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché dalla durata della misura e dell'entità della pena residua.

ART. 21 TER COMMA 1 e 2 O.P.

Un altro articolo inserito dalla legge 40 del 2011, molto atteso ed auspicato dagli operatori penitenziari che operano con madri detenute e minori è l'art. 21 ter che disciplina, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore infermo, anche non convivente, il diritto di visita da parte della madre detenuta o imputata, ovvero del padre nelle stesse condizioni, nonché consente alle madri detenute di accompagnare la propria prole di età inferiore a 10 anni, anche se non convivente, in ospedale in occasione di visite mediche, urgenti o programmate, o di accertamenti diagnostici di qualsiasi natura.

Va però evidenziato un vuoto normativo, in quanto rimangono esclusi tutti i casi di accompagnamento per visite o prestazioni sanitarie che non rivestono il carattere di urgenza,

ad esempio i vaccini obbligatori quando non è assicurata la prestazione in Istituto, come per esempio avviene a Rebibbia femminile.

Così come rimangono esclusi tutti i casi di accompagnamento urgente, anche di notte, del minore in Pronto soccorso, ad esempio per un ipertensione o altro .

In questi casi in alcuni Istituti si continua a far riferimento al permesso per gravi motivi ex art. 30 O.P., da richiedere al Magistrato di sorveglianza nei tempi necessari, o si applicano gli artt. 11 O.P. e 17 R.E. per legittimare l'uscita dall'Istituto della madre per prestazioni rivolte però al figlio.

Al fine di evitare interpretazioni diverse e prassi disomogenee ed al fine di permettere alla madre detenuta di essere vicina al proprio figlio in caso di visite non solo per situazioni di imminente pericolo di vita (per fortuna rarissime), si dovrebbe estendere l'art. 21 ter anche ai casi non gravi, ad esempio quando, dopo il parto, il bambino neonato necessita di ulteriori cure e resti in ospedale, mentre la madre viene dimessa, sarebbe auspicabile che la madre possa rimanere ad assistere il proprio figlio, almeno durante il giorno, finché non sia dimesso il minore.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E CON I FIGLI ALL'ESTERNO (art. 15, 18 e 28 O.P. e 61 R.E.)

Ai sensi dell'art. 15 della legge penitenziaria uno degli elementi fondamentali del trattamento rieducativo del condannato è l'agevolazione di opportuni contatti con il mondo esterno e dei rapporti familiari.

In particolare rispetto ad una sempre più sentita esigenza di tutelare la genitorialità delle donne detenute e con essa dei rapporti e del legame con i figli all'esterno del carcere è necessario prevedere:

- la possibilità di usufruire colloqui supplementari con i figli minori, eventualmente anche per detenute ristrette per reati di cui al 4 bis O.P. previo parere dell'equipe di osservazione e trattamento;
- la possibilità di usufruire di telefonate supplementari con i figli minori, anche su telefoni cellulari, indipendentemente dall'aver o meno effettuato colloqui con familiari, anche per detenute ristrette per reati di cui all'art.4 bis. O.P. previo parere dell'equipe di osservazione e trattamento;
- la possibilità di autorizzare una telefonata in sostituzione di ogni colloquio non fruito;

- ampliare la previsione dell'art. 30 O.P. secondo comma affinché il magistrato di sorveglianza possa concedere permessi per gravi motivi non più eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità, ma anche per momenti fondamentali della vita di un figlio come un battesimo, una prima comunione, una festa di laurea, o comunque per far visita a familiari affetti da gravi patologie o infermi.

Ida Del Grosso

(direttore reggente Casa Circondariale Femminile Roma Rebibbia)